

ALLEGATO “A”

PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEI MERCATI.

Misure generali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
2. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
3. Uso dei guanti “usa e getta” o gel igienizzante nelle attività di acquisto della merce;
4. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Misure specifiche

a) DISPOSIZIONE DEI BANCHI:

l'accesso degli operatori titolari di posteggio è consentito a partire dalle ore 6.30 fino alle ore 8.15, con inizio dell'attività di vendita alle ore 7.00 fino alle ore 13.30 e lo sgombero dell'area entro le ore 13.45;

b) l'accesso alle aree di mercato sarà libero con predisposizione di transenne presso i varchi di accesso, i quali verranno bloccati qualora si rendesse necessario, al fine di garantire il contingentamento delle persone per evitare assembramenti;

c) al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, tra i banchi dovrà essere garantita una distanza di almeno un metro, con la eventuale riduzione delle dimensioni dei banchi di vendita; le operazioni di vendita dovranno avvenire solo sul fronte dei banchi ed essere vietata sui lati;

d) per la vigilanza nelle aree di mercato, oltre la presenza della Polizia Locale, vi sia la presenza costante dei Volontari, muniti di abbigliamento indicativo (gilet o giacca rifrangente) preposti al controllo e alla prevenzione degli assembramenti e alle eventuali operazioni di collocazione di transennature ai varchi e di contingentamento delle persone.

Misure a carico del titolare di posteggio

I. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

II. è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

III. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

IV. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

V. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

VI. in caso di acquisto con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

VII. in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.